



CMS Newsletter Italia

Coronavirus: Il Decreto Cura Italia - le misure urgenti del Governo italiano

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

[English Version](#)

Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “cura Italia” – di seguito anche semplicemente “Decreto”), il Governo italiano ha adottato ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, aggiungendo quindi alle misure già in essere di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. Per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la liquidità richiesta per l'attuazione degli interventi di cui al Decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020.

Il Decreto contiene ulteriori misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale, la concessione di contributi, attraverso Invitalia, alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la possibilità di **requisizione** in uso fino al 31 luglio 2020 o al perdurare dello stato di crisi (e trasformabile in requisizione in proprietà) di presidi sanitari e beni mobili di ogni specie (e anche alberghi) per le esigenze delle strutture sanitarie e per aumentare la capacità posti letti per affetti da Covid-19.

In aggiunta, il Decreto prevede molte altre misure in relazione alla pressoché totalità di settori del tessuto economico e sociale, anche se non mancano già le critiche mosse, in particolare, da alcune categorie di professionisti, uniche forse rimaste fuori da qualunque tutela.

Altre misure saranno probabilmente adottate in seguito, anche in fase di conversione in legge, per dare maggiore sostegno alle imprese.

Misure fiscali, proroga e rinvio di termini e scadenze

Termini fiscali e contributivi

Rilevano in primo luogo le misure volte a prorogare o modificare termini fiscali, di giustizia o lavoristici e previdenziali.

In tema di **fiscalità**, i termini al 16 marzo per i **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria sono rinviati al 20 marzo.

Per la grande maggioranza delle ipotesi residue e per i soli (seppure numerosi) soggetti espressamente indicati nel Decreto, viene disposta la **sospensione dei versamenti** delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, oltre all'IVA con scadenza nel mese di marzo, i cui pagamenti saranno dovuti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere da tale data.

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono altresì **sospesi i termini di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, e per fornire risposta alle istanze di interpello**. Parimenti sono sospesi, ove scadenti in detto periodo, i **termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, che dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per ulteriori approfondimenti sulle misure di carattere fiscale si fa rinvio alla nostra newsletter [Le misure fiscali del Decreto Cura Italia](#).

Mutui e altri rapporti bancari e finanziari

L'art. 56 introduce poi **misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese**, riconoscendo formalmente l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, cosicché tali imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari ex art. 106 TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (che non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate), beneficiano delle seguenti misure:

a) per le **aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** esistenti al 29 febbraio 2020, gli importi accordati (utilizzati o meno) non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;

b) per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; ^[L. 17]_[SEP]

c) per i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Tali operazioni, su richiesta del soggetto finanziatore, sono ammesse alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia statale che, sulla base di una dotazione di 1730 milioni di euro, le garantisce fino al 33%.

L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive per il recupero di cui alle specifiche operazioni.

Cessione crediti vs debitori inadempienti – credito d'imposta

Tra le misure di **sostegno finanziario alle imprese** viene poi previsto che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti** (si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) ^[L. 17]_[SEP] **può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** riferite ad alcune componenti (tra cui le perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile).

La trasformazione in credito d'imposta (anche di attività non iscritte a bilancio), si perfeziona alla data di efficacia della cessione dei crediti. A tal fine i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, che possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Tra i vari benefici fiscali sottesi all'operazione, i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti o chiesti a rimborso. Le menzionate previsioni non sono usufruibili dalle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza e in ogni caso non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Rinvio udienze e sospensione termini processuali

Anche in ambito **giustizia** vengono sospesi e differiti molti termini: dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono **rinviate di ufficio tutte le udienze civili e penali**, ed è altresì **sospeso il decorso dei termini** per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sono escluse dalla sospensione alcune procedure tra le quali le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione sempre che venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Per quanto riguarda il **processo amministrativo**, le udienze pubbliche e camerali sono differite e viene rinviata a data successiva al 15 aprile 2020 la trattazione collegiale dei procedimenti cautelari. Successivamente al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione (camerale o pubblica), passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

Convocazioni assemblee approvazione bilancio – delibere mediante consultazione scritta – rinvio obblighi di segnalazione nuovo Codice delle Crisi

In ambito **societario**, il Decreto introduce disposizioni dirette a consentire alle società di **convocare l'assemblea** per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio (espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio). Per le S.r.l. è inoltre consentita l'adozione di delibere mediante consultazione scritta anche nel caso lo statuto non lo preveda.

Anche in questo caso si rinvia alla nostra newsletter [Facilitazione per le assemblee societarie: le novità del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18](#).

Inoltre, sempre in riferimento alla gestione societaria, già con il d.l. del 2 marzo 2020, è stato previsto che l'**obbligo di segnalazione** recentemente introdotto dal Codice della Crisi e che incombe in capo agli organi di controllo societari e ai creditori pubblici c.d. "qualificati" (Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione) nel caso di superamento di un determinato indebitamento da parte della società entrerà in vigore solo a decorrere dal 15 febbraio 2021 (e non più dal 15 agosto 2020).

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Il Decreto prevede alcune misure a sostegno della liquidità di privati e imprese.

In primo luogo viene previsto dall'art. 49 un **Fondo Centrale di Garanzia PMI**, allo scopo di fornire – a titolo gratuito - una parziale **assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito**, per la durata di 9 mesi.

L'importo massimo garantito per singola impresa è **elevato a 5 milioni di euro** per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito di 1.500.000 euro per singola operazione. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito di 1.500.000 euro per operazione.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate in connessione degli effetti del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

Per operazioni di **investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per le **garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate** dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti.

Sono in ogni caso **escluse le imprese** che presentano esposizioni classificate come **“sofferenze” o “inadempienze probabili”**.

Infine, vengono apportate modifiche alla disciplina del **Fondo indennizzo risparmiatori** con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione e analoghe, prevedendosi la possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo spettante.

Misure a sostegno del lavoro. Indennità, premi, contributi e incentivi

Il Decreto introduce inoltre una serie di misure a sostegno del lavoro, indennità premi e incentivi. Viene anche trasferito ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, quale contributo per la sicurezza.

I **datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica e operanti al di fuori del regime di CIG possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Inoltre, si prevede la possibilità di **ricorso alla cassa integrazione ordinaria**, per un periodo non eccedente le nove settimane, per i datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (sostituito dal trattamento ordinario).

Viene altresì prevista la possibilità per i datori di lavoro del settore privato (eccezione per il caso di collaboratori domestici) che non possono beneficiare dei predetti regimi, di fare ricorso alla **CIG in deroga** per una durata non eccedente le nove settimane, previo accordo sindacale anche in via telematica (non richiesto per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti). Vengono stanziati a tale scopo 3,29 miliardi di euro.

Il Decreto introduce altresì norme speciali in materia di **riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori**, quali il **congedo parentale** nel caso di figli fino a 12 anni nonché **l'estensione della durata dei permessi retribuiti** ex legge 104. Vengono inoltre **sospese per 60 giorni le procedure di impugnazione di licenziamenti** e per lo stesso termine il datore di lavoro **non può procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo**.

Alle imprese vengono riconosciuti inoltre crediti di imposta nella misura del 50% per cento delle spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro o nella misura del 60 per cento del canone di locazione del mese di marzo, per negozi e botteghe, con l'eccezione di tutte le attività che hanno potuto proseguire il lavoro durante il *lock-down* generale.

Le imprese devono inoltre riconoscere ai dipendenti entro determinate soglie di reddito un **premio esentasse** per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Anche in questo caso si rinvia alla nostra newsletter sulle misure in ambito lavorativo [Il lavoro ai tempi dell'emergenza COVID 19](#).

Ulteriori misure

Tra le ulteriori misure si evidenzia l'istituzione di un fondo da ripartire denominato **“Fondo per la promozione integrata”**, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione di alcune iniziative prevalentemente relative alla **promozione del made in Italy**.

Il Decreto stabilisce inoltre che ai sensi dell'articolo 1463 c.c. ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai **contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura**, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, di talché ai soggetti acquirenti sarà concesso il **rimborso** in tempi rapidi, anche attraverso l'emissione di voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Per quanto riguarda il **settore aereo**, l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta dal Decreto come calamità naturale ed evento eccezionale, cosicché alle imprese che esercitano oneri di servizio pubblico sono riconosciute **misure a**

compensazione dei danni subiti (istituito fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020) ed è quindi autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per Alitalia e Alitalia Cityliner, entrambe in amministrazione straordinaria.

Infine, il *volatility adjustment* di cui al codice delle assicurazioni private (meccanismo di aggiustamento per volatilità dei tassi di interesse privi di rischio) viene modificato (stabilendosi, nel meccanismo di calcolo, che l'aggiustamento si applichi in presenza di uno spread nazionale corretto per il rischio che superi gli 85 punti base, rispetto ai 100 fino ad ora previsti).

Coronavirus: urgent measures by the Italian Government

**By means of law decree n. 18 of 17 March 2020 (also referred to as "Decree"), the Italian Government implemented further measures to face the epidemiological emergency of COVID-19, so that measures aiming at containing the negative effects on the socio-economic sectors have been added to those already in place against the spreading of said virus.
The funding of the measures are based on the issuance of national bonds for an amount of 25 billion euro for 2020.**

The Decree contains further measures enhancing the national sanitary system, the granting of contributions to the companies producing medical and safety devices, as well as the possibility to seize until 31 July 2020 or until the end of the crisis sanitary structures or even hotels to be converted in order to increase the number of places for those affected by Covid-19. In addition, the Decree provides many other measures related to basically all the economic sectors, although certain categories of professionals will not benefit of any measure.

It is likely that further measures will be adopted in the stage of conversion into law of the Decree.

Fiscal measures, postponements of terms and deadlines

Fiscal and social security terms

In relation to fiscal matters, terms due to expire on 16 March for **payments to public administrations**, including those for social security and premiums for compulsory insurance, are postponed to 20 March.

For the majority of residual cases and limited to a number of entities and persons identified by the Decree, payments are suspended in relation to withholding tax, social security contributions and VAT expiring in March, and will be due within 31 May 2020 or through not more than 5 instalments starting from such date.

From 8 March to 31 May 2020 **the terms for liquidation, collection and recovery for tax agent are also suspended** as well as terms for payments due for tax demands issued by the tax agent, which will be due in a single payment within the first months following the period of suspension.

Loans and other facilities

Art. 56 introduces **financial aid measures to micro, small and medium enterprises**, formally recognising COVID-19 epidemics as an event of extraordinary and serious disturbance of economy, so that such companies, in relation to their indebtedness towards banks, financial intermediaries pursuant art. 106 of Italian Banking Act and other entities authorised to grant credit (provided that such indebtedness does not qualify as impaired exposure and past due), benefit of the following measures:

a) for **credit facilities and loans granted against receivable advances** existing at 29 February 2020, amounts granted cannot be revoked until 30 September 2020;

b) for **loans with single reimbursement** expiring before 30 September 2020, contracts are prolonged until 30 September 2020 at same conditions; ^[1]_[SEP]

c) for **loans and other facilities to be reimbursed in instalments**, the payment of instalments or leasing rentals expiring before 30 September 2020 is suspended until 30 September 2020 and the reimbursement plan is deferred so to ensure that no further charges apply to both parties.

Upon request of the lender, such transactions are entitled to benefit of a specific guarantee of a special section of a national guarantee fund up to the limit of 33%, on the basis of a plafond of 1,73 billion euro.

The enforcement of the guarantee can be requested by the lenders only if they started enforcement procedures to recover their credit within 18 months following the termination of the aid measures.

Assignment of credits vis-à-vis defaulting debtors – tax credit

Within the **financial aid measures for companies**, the Decree states that if a company assigns, within 31 December 2020, **credits vis-à-vis defaulting debtors** (more than 90 days past due), is entitled to **as tax credit for anticipated taxes** ^[1]_[SEP] related to certain components (such as fiscal losses not yet calculated in reduction of the taxable income).

Within the various fiscal benefits implied by such transaction, tax credit will not accrue interests and can be set-off, with no limits of amount, or can be assigned or claimed for reimbursement.

The mentioned provisions cannot be used by companies which are in a state, or under the risk, of disruption, or those which are insolvent, and in no case the provisions apply to credits of companies which are under a mechanism of control pursuant to article 2359 of Civil Code and to companies controlled, even indirectly, by the same entity/person.

Postponement of hearings and suspension of procedural terms

Almost all **judicial** terms are suspended and deferred: starting from 9 March to 15 April 2020 **all civil and criminal hearings are postponed**, and also **the running of terms** for filing any deed within civil and criminal proceedings **is suspended**.

The suspension does not concern certain procedures, including the cases that fall within the competence of the juvenile courts, family law and, in general, all proceedings where significant delays in processing can cause serious harm to the parties.

As regards **administrative proceedings** hearings are deferred and the collective discussion of the precautionary proceedings is delayed beyond 15 April 2020. After 15 April and until 30 June 2020, all disputes set for the (cameral or public) discussion stage go to the decision stage, with no oral discussion, on the basis of the documents filed.

Approval of financial statements – shareholders resolutions rules - postponement of reporting obligations under the new Crisis Code

In the **corporate** area, the Decree extends the terms for approval of the financial statements and facilitates the conduct of shareholders' meetings in order to reduce the risk of contagion (voting by electronic means or by mail and attending the meeting by telecommunication means without, in any case, the need for the chairman, the secretary or the notary to be in the same place). The adoption of resolutions by written consultation is also allowed in case of limited liability companies, even in cases where the relevant bylaws do not provide for it.

Also in this case, please refer to our newsletter [Facilitations for shareholders' meetings: new provisions of Decree Law No. 18 of 17 March 2020 \("Cura Italia" Decree Law\)](#).

Furthermore, the entry into force of **reporting duties** of statutory auditors and the so called "qualified" public creditors (*Agenzia delle Entrate*, *INPS* and tax collection agent) in relation of a possible over-indebtedness of the company which have recently been introduced by the Crisis Code, will be delayed (from 15 August 2020) until 15 February 2021.

Measures to support the financial liquidity through the banking system

The Decree establishes some measures to support the financial liquidity of individuals and firms.

Firstly, it is established by art. 49 a **Central PMI Guarantee Fund**, in order to provide - free of charge - a partial **insurance to the credits granted by credit institutions**, for a duration of 9 months.

The maximum guaranteed amount per company is **raised to € 5 million**; for direct guarantee interventions, the coverage percentage is equal to 80 per cent of the amount of each financing transaction for a maximum guaranteed amount per € 1,5 million per transaction. For reinsurance interventions, the coverage percentage is 90 per cent of the amount guaranteed by guarantee funds, provided that the guarantees issued by them do not exceed the maximum coverage percentage of 80 per cent and for a maximum guaranteed amount of € 1,5 million per transaction.

Loans granted in debt restructuring transactions are eligible for the guarantee of the Fund, as long as the new loan provides for the granting to the same beneficiary of additional credit in an amount equal to at least 10% of the amount of the outstanding loan. For transactions for which banks or financial intermediaries have agreed to suspend payment of instalments in connection with the effects of COVID-19 the duration of the guarantee of the Fund is extended accordingly.

For real estate **investment operations in the tourism - hotel and real estate sectors**, with a minimum duration of 10 years and for an amount exceeding € 500,000, the guarantee of the Fund can be combined with other forms of guarantee acquired on loans.

For **guarantees on specific loan portfolios dedicated to companies damaged** by the Covid-19 emergency, or belonging, for at least 60 percent, to specific sectors / chains affected by the epidemic, the share of the junior tranche covered by the Fund may be increased by 50 per cent, which can be further increased by 20 per cent in the event of intervention by additional guarantors.

In any case, **companies** that have exposures classified as non performing or UTP **are excluded**.

Finally, changes are made to the regulations of the **Savers Compensation Fund** with securities of banks involved in resolution procedures and similar, providing for the possibility of paying the shareholders and bondholders damaged by the banks an advance equal to 40% of the amount of the compensation due.

Measures to support workforce. Allowances, bonuses, contributions and incentives

The Decree also introduces a series of measures to support workforce, allowances bonuses and incentives

Employers who had to suspend or reduce their ordinary work activities due to events related to the epidemiological emergency, and which do not benefit of ordinary supplement fund (CIG) may apply for the granting of the ordinary salary supplement or access to the ordinary allowance, for periods starting from 23 February 2020 for a maximum duration of nine weeks and in any case within the month of August 2020.

In addition, there is the possibility **to apply to the ordinary supplement fund**, for a period not exceeding nine weeks, for employers who are undergoing extraordinary salary integration treatment (replaced by ordinary treatment).

It is also provided the possibility for employers in the private sector which do not benefit of mentioned CIG or salary supplement to apply to the CIG by way of derogation for a period not exceeding 9 weeks, subject to a trade union agreement, also electronically (not required for employers with less than 5 employees).

EUR 3.29 billion are allocated for this purpose.

The Decree also introduces special rules on the **reduction of working hours and support for workers**, such as **parental leave** in case of children up to 12 years of age (limit not applicable in the case of parents of severely disabled children), with an allowance of 50% of the salary (alternatively, a bonus may be paid for the purchase of baby-sitting services up to a total maximum limit of euro 600), as well as **the extension of the duration of paid leave pursuant to Law 104** (12 additional days of paid monthly leave with notional contribution for each month of March and April 2020).

In addition, **the procedures for challenging dismissals are suspended for 60 days** and for the same period the employer **may not proceed with dismissal for objective reasons**.

Companies are also granted tax credits amounting to 50 per cent of the cost of sanitising work environments and tools up to a maximum of euro 20,000 (with a limit of 50 million) or 60 per cent of the March rent for shops and workshops, with the exception of all activities that were able to continue working during the general lock-down.

Companies must also pay to employees, within certain income thresholds, a **tax-exempt bonus** for the month of March 2020, equal to EUR 100, in relation to the number of days worked at their place of work in that month.

Further measures

Within the residual measures we highlight the creation of a fund for initiatives of **promotion and marketing of the “made in Italy”**, with a budget of 150 million euro for 2020

The Decree also states that under article 143 of Civil Code the obligation in relation to contracts of **purchase of tickets for events of any type**, including museums, is under a supervening impossibility regime, so that purchasers will be entitled to prompt **reimbursement**, possibly through the issuance of vouchers to be used within a year.

In relation to the **airline sector**, COVID-19 epidemics is formally recognised by the Decree as natural calamity and extraordinary event, so that companies serving public service are granted **measures for compensation of damages suffered** (through a fund established with a budget of 500 million euro for 2020) and a new company fully participated by the Ministry of finance will be established for Alitalia and Alitalia Cityliner, which are both already under an extraordinary administration regime.

Finally, the *volatility adjustment* under the insurance code (mechanism of volatility adjustment of interest rates of no risk) is amended so that in the calculation mechanism, the adjustment applies when a national spread corrected for a risk exceeds 85 bp, in comparison to the limit of 100 bp so far provided).

Paolo Bonolis
Partner
paolo.bonolis@cms-aacs.com

Gianfabio Florio
Senior Associate
gianfabio.florio@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)

If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)